

CFC - Conferenza della Svizzera italiana
per la formazione continua degli adulti
Via Besso 84
CH-6900 Lugano-Massagno

Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia - UFFT
Campo di prestazioni formazione professionale
Settore questioni di fondo e politica
CH-3003 Berna

Lugano, 11 aprile 2012

**Consultazione relativa alla Legge federale sulla formazione continua (LFCo) -
Presenza di posizione della Conferenza della Svizzera italiana per la formazione
continua degli adulti (CFC)**

Gentili signore, Egregi signori,

La Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) è l'associazione mantello della formazione continua degli adulti nella Svizzera italiana; come tale svolge il ruolo di rete e raccordo tra le varie istanze interessate alla formazione continua. La CFC è un'organizzazione non profit sostenuta dall'autorità pubblica del Canton Ticino (Divisione della formazione professionale) e conta circa 80 membri tra istituzioni (pubbliche e private), scuole, singoli individui e formatori interessati alla formazione continua. La CFC promuove e coordina la formazione continua degli adulti nella Svizzera italiana sostenendone l'importanza e la comprensione degli scopi e dei compiti nella popolazione e nelle autorità. Grazie a più di dieci anni d'esperienza e ai numerosi progetti a livello regionale, nazionale e internazionale ai quali ha preso parte, la CFC detiene approfondite conoscenze in molti temi legati all'educazione degli adulti.

Quale associazione mantello la Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) intende dare il proprio contributo affinché il testo di legge attualmente in consultazione rispecchi il più possibile le aspettative dei soci che essa rappresenta, tutte istituzioni con vaste competenze e esperienze nel campo della formazione continua. Forte anche dell'esperienza maturata in Ticino con la Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lor-Form), con la presente, la CFC desidera quindi esprimere la propria posizione sull'avamprogetto e portare il contributo e valorizzare le esperienze e le peculiarità linguistiche e culturali della Svizzera.

Ringraziandovi per l'attenzione che presterete alla nostra presa di posizione cogliamo l'occasione per portare i nostri più cordiali saluti.



Furio Bednarz
Presidente CFC



Simone Rizzi
Segretariato CFC

Presenza di posizione della Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) sulla "Legge federale sulla formazione continua (LFCo)" attualmente in consultazione

1. Valutazioni di ordine generale

Dopo anni di dibattito, la proposta di legge, ha preso corpo in seguito all'introduzione nella Costituzione dell'Art. 64a). Ricordiamo che già a fine 2009 la FSEA (Federazione svizzera per la formazione continua) si era mossa con una sua proposta (progetto Reichenau) che voleva dare compiutamente attuazione al dettato costituzionale. Dopo più di 5 anni dall'adozione dell'articolo 64a la CFC è soddisfatta della messa in consultazione dell'avamprogetto di Legge sulla formazione continua. L'avamprogetto è stato redatto da una commissione d'esperti designati dalla Confederazione, con una scelta che ha privilegiato le componenti espressione del mondo amministrativo. La sopracitata commissione, ha secondo la CFC, operato con attenzione, inserendo obiettivi ampi e condivisibili sin dalle premesse del testo, ma allo stesso tempo bisogna rilevare che - anche a causa della sua composizione - essa ha scarsamente considerato idee e proposte da tempo espresse dal partenariato sociale e dal mondo degli attori che ruotano attorno alla formazione continua, che avrebbero portato alla redazione di un testo più adeguato alle sfide aperte. Pur avendo dei meriti il testo attuale presenta infatti lacune e limiti, rispetto ai quali è necessario pronunciarsi in sede di consultazione allo scopo di migliorare la proposta attuale. Si pensa in particolare alla necessità di arrivare al varo di un testo più coraggioso e coerente, che doti la Svizzera di una legge organica di sostegno all'apprendimento permanente, e non si limiti a imporre (sulla carta) una sorta di coordinamento e di regolazione del solo ambito della formazione continua "non formale".

Del testo attuale appaiono importanti e da salvaguardare ad ogni costo - ma anche da rendere operativi attraverso adeguate risorse - gli aspetti che riguardano il tema delle pari opportunità e del recupero delle competenze di base; importante anche il dettato dell'articolo 7 in tema di riconoscimento degli apprendimenti acquisiti nella formazione non formale (e aggiungerei informale), rispetto all'accesso e allo sviluppo di percorsi di formazione formale. Altri aspetti appaiono carenti, tra questi possiamo citare la trasparenza dei sistemi di regolazione e soprattutto l'assenza di una disciplina chiara che dia sbocco all'enunciato dell'articolo 7, che solo se applicato coerentemente può portare al varo di un sistema di lifelong learning, capace di considerare tutte le forme e sedi di apprendimento (come definito negli ultimi anni dalle politiche dell'Unione Europea in materia).

2. Proposte di intervento e modifica

La CFC ha individuato una serie di punti che ritiene particolarmente importante sottolineare e precisare secondo la propria visione.

- Nozione e campo di applicazione del concetto di formazione continua: la classificazione della formazione in "formale", "informale" e "non formale" appare condivisibile. Al contrario, la limitazione della formazione continua unicamente alla categoria della formazione non formale (Art. 3) appare molto riduttivo. Per la CFC l'ambito dell'apprendimento permanente comprende anche formazioni che vanno considerate come "formali" e "informali"; il campo della legge deve quindi estendere l'area d'azione promozionale dello stato all'intero ambito della formazione continua formale, informale, non formale. Poiché la LFCo deve soddisfare l'esigenza di regolazione dell'apprendimento permanente, essa deve considerare l'insieme di luoghi, percorsi e modi per costruire apprendimento, deve cioè soddisfare la missione definita dalla Costituzione e determinare i principi della formazione continua regolandone l'insieme degli aspetti (formazione continua non formale, informale e formale). Per questi motivi la CFC ritiene che la formazione continua non possa essere considerata unicamente come formazione non formale e invita a rivedere l'Art. 3 e in particolare il cpv. 3.
- Trasparenza: la trasparenza del settore della formazione continua va promossa e delle soluzioni che possano favorire questo aspetto vanno adottate al fine di garantire la necessaria trasparenza agli utenti finali e tutti gli operatori del settore della formazione continua. In particolare, secondo la CFC, va fatta chiarezza per quanto riguarda il valore dei diplomi della formazione continua e il loro riconoscimento sia in Svizzera sia all'estero. Per questo particolare aspetto la CFC richiama la necessità di garantire un ampio e trasparente riconoscimento e trasferimento di tutti gli apprendimenti acquisiti a livello di sistema, attraverso l'adozione anche in Svizzera di un quadro

delle qualifiche aperto a riconoscere ogni modalità di acquisizione delle competenze (secondo il modello dell'EQF, cui anche la Svizzera dovrebbe ispirarsi); in questo contesto andrebbe anche affrontata la questione del controllo di qualità di certificati e diplomi, utilizzando coerentemente i diversi dispositivi di assicurazione della qualità che il settore della formazione continua si è dato (si veda anche le osservazioni all'Art. 7 del testo LFCo).

- Responsabilità (Art. 5): la CFC ritiene che vadano ricordate nel testo di legge, se possibile a partire dal primo capoverso dell'Art. 5 e comunque richiamando l'impegno dello Stato, non solo le responsabilità degli individui nei confronti della cura della loro formazione continua, ma anche quelle della società nel suo complesso. Molte imprese, come molte istituzioni governative, sono già sensibili all'importanza della formazione continua come investimento che genera profitto per tutta la collettività. Tuttavia un richiamo al principio della responsabilità collettiva sarebbe opportuno. Si tratta infatti, soprattutto quando le aziende non sono in grado di organizzare direttamente la formazione o non sono previste azioni di sostegno nei contratti collettivi o nei regolamenti aziendali, di incoraggiare misure che permettano ai lavoratori e alle lavoratrici di accedere alla formazione continua, come ad esempio la concessione di congedi retribuiti di formazione.
- Riconoscimento apprendimenti acquisiti in percorsi non formali (Art. 7): appare un aspetto essenziale positivo, ma richiede, a nostro avviso, un'implementazione più chiara e coraggiosa; in particolare andrebbero ripresi i modelli – già operanti in Europa – che rendono più flessibili i percorsi di apprendimento degli adulti e soprattutto il recupero delle competenze di base e delle qualifiche, attraverso modelli modulari, sistemi di crediti, valorizzazione dell'intreccio tra apprendimenti esperienziali e percorsi formativi non formali e formali. Serve in questo senso innovazione, anche al di là delle modalità di riconoscimento di apprendimenti nell'ambito della formazione formale, comunque piuttosto complesse e rigide, previste dalla Guida nazionale per la validazione degli apprendimenti acquisiti.
- Miglioramento delle opportunità dei pubblici meno favoriti (Art. 8): la CFC concorda e accoglie favorevolmente gli enunciati dell'Art. 8 sottolinea però la mancanza di un riferimento diretto volto al miglioramento delle condizioni dei cosiddetti "pubblici deboli" o persone poco qualificate, per queste persone andrebbe esplicitata la possibilità di essere adeguatamente accompagnate e seguite nel capire l'importanza e nel scegliere un percorso di formazione continua adatto alle loro esigenze. Risulta, inoltre, necessario dare maggiore concretezza a quanto proposto dall'articolo, ad esempio intervenendo a favore dell'occupabilità attraverso azioni formative destinate a favorire inserimenti duraturi nel mondo del lavoro, e non appiattendosi sulle disposizioni attuali della LADI. A nostro giudizio deve comparire anche un'azione che richiami in modo più forte alle responsabilità (vedi Art. 5), alla necessità di favorire forme di apprendimento legate all'esperienza lavorativa (particolarmente adatte al recupero dei pubblici deboli) e modelli di agevolazione come i congedi di formazione, non limitati al solo sostegno finanziario (che peraltro la legge contempla in modo troppo modesto). Nell'articolo andrebbero, in aggiunta definiti i canali per dare attuazione alla previsione della legge in materia di pari opportunità cioè come favorire effettivamente l'accesso dei pubblici meno favoriti alla formazione continua.
- Intervento della Confederazione e concorrenza: il richiamo a norme che non falsino la concorrenza, se non stralciato va sicuramente rivisto e articolato con maggiori dettagli. Questo in quanto la CFC ritiene che una sua applicazione meccanica e rigida rischi di annullare la capacità di intervento (prioritaria per la legge) nei confronti dei pubblici deboli. Chi opera in questo campo – sia esso operatore pubblico o privato – deve poter privilegiare interventi adattati al pubblico, sul piano della qualità e anche del costo e delle condizioni di accesso alla formazione.
- Criteri di finanziamento delle misure di incoraggiamento: la CFC ritiene che l'enunciato attuale della legge, che ipotizza forme di finanziamento unicamente legate alla domanda, vada sostanzialmente rivisto. La CFC è ovviamente d'accordo sull'idea che ogni sostegno alla formazione continua debba essere promosso tenendo conto di bisogni reali, ma senza rinunciare a forme articolate di intervento. È infatti noto e rilevato da studi e ricerche che, la debolezza della domanda esplicita è uno dei fattori che penalizzano l'accesso dei pubblici deboli alla formazione continua. Come esplicitato in precedenza, la CFC ritiene che questi i pubblici deboli debbano essere tenuti in particolare considerazione e facilitati nell'accesso alla formazione continua. Pertanto la CFC ritiene che nell'articolo va mantenuto un richiamo alla necessità di adottare diverse modalità di finanziamento della formazione, sia indirizzate a sostenere le offerte che l'accesso a domanda individuale. Le forme di finanziamento devono tenere in dovuta considerazione anche le azioni di sensibilizzazione e di animazione della domanda di formazione, svolte dagli organizzatori di corsi di formazione, da istituzioni pubbliche e dalle organizzazioni del mondo del lavoro.

- Coordinamento tra interventi della LFCo e delle leggi di settore: le caratteristiche della LFCo fanno sì che la grande maggioranza delle risorse finanziarie che lo Stato destina a sostenere la formazione continua non proverranno dalla nuova legge quadro. Si tratta di un punto dell'avamprogetto di legge che la CFC ritiene debole. La nuova legge ha, infatti, la pretesa di coordinare un intero settore, ma senza assumerne la governance unitaria (e finanziaria). Questo limite impone di studiare forme e modelli di coordinamento delle azioni che continueranno a dipendere dalla Legge sulla formazione professionale, dall'assicurazione disoccupazione e invalidità e dalle diverse norme in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri. La CFC chiede di prestare particolare attenzione per evitare che le responsabilità sul sostegno finanziario siano scaricate da un attore all'altro, portando così in conclusione a una riduzione e a un indebolimento, anziché a un rafforzamento, delle azioni adesso svolte a favore dei pubblici meno favoriti. Su questo piano è a nostro giudizio fondamentale il ruolo che i Cantoni potranno svolgere dialogando con la Confederazione, per dare concreta implementazione alle disposizioni della legge.
- Definizione di competenze di base (Art. 13): la CFC propone una visione dinamica e ampia del concetto, che tenga in considerazione le competenze metodologiche, professionali e sociali. Le competenze di base vanno rapportate all'insieme di risorse che permettono la partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale, oltre che professionale.
- Conferenza sulla formazione continua (Art. 21): le funzioni della Conferenza vanno meglio precisate, come chiede anche la FSEA. La CFC auspica soprattutto che a tale Conferenza prendano parte i partner sociali e un'adeguata rappresentanza delle organizzazioni della formazione continua. La CFC ritiene altresì necessario che sia garantita la rappresentatività delle tre regioni linguistiche.

3. Modifiche nel dettaglio

Articoli della LFCo	Proposte della CFC
Sezione 1: Disposizioni generali	
<p>Art. 1 Scopo e oggetto</p> <p>¹ La presente legge è finalizzata a rafforzare l'apprendimento permanente all'interno dello spazio formativo svizzero.</p> <p>² La presente legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. definisce i principi applicabili alla formazione continua; b. disciplina e promuove lo sviluppo della formazione continua; c. disciplina e promuove l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti; d. disciplina le responsabilità e l'esecuzione nel campo della formazione continua. <p>³ Al di fuori della presente legge, la Confederazione disciplina e promuove la formazione continua mediante leggi speciali.</p>	
<p>Art. 2 Campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente legge è applicabile all'intero campo della formazione continua nella misura in cui le seguenti disposizioni non prevedano un altro disciplinamento.</p> <p>² È fatta salva la competenza degli organi comuni responsabili della politica delle scuole universitarie di emanare, nei limiti dei principi della presente legge, prescrizioni quadro uniformi sulla formazione continua in ambito universitario e di garantire il coordinamento.</p>	
<p>Art. 3 Definizioni</p> <p>¹ L'apprendimento permanente comprende la formazione formale, la formazione non formale e la formazione informale.</p> <p>² La formazione formale è la formazione disciplinata dallo stato, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è impartita nella scuola dell'obbligo; oppure b. porta al conseguimento di: <ul style="list-style-type: none"> 1. un diploma di livello secondario II, un diploma della formazione professionale superiore o un diploma di scuola universitaria, 2. un titolo che costituisce la premessa per l'esercizio di un'attività professionale. <p>³ La formazione non formale (formazione continua) è la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale.</p> <p>⁴ La formazione informale è l'apprendimento al di fuori della formazione strutturata.</p>	<p>Proposta di integrazione al cpv. 1 e modifica al cpv. 3.</p> <p>¹ L'apprendimento permanente comprende la formazione formale, la formazione non formale e la formazione informale. L'apprendimento lungo l'arco della vita favorisce lo sviluppo personale e permette di assolvere ai compiti che siamo chiamati a svolgere nella famiglia, di partecipare alla vita sociale, di muoversi sul piano professionale e di reggere ai cambiamenti delle tecnologie.</p> <p>³ La formazione non formale (formazione continua) è la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale.</p>
	<p>Proposta di aggiunta all'Art. 3.</p> <p>Si concorda con la proposta della Federazione svizzera per la formazione continua - FSEA (si veda anche la presa di posizione della FSEA) di aggiungere alla formulazione un articolo 3bis – che definisca la nozione di formazione continua in modo più ampio e comprensivo, come segue.</p> <p>Art. 3bis (neu) Weiterbildung</p> <p>¹ Weiterbildung findet im formalen, nicht-formalen und informellen Bereich statt.</p> <p>² Durch Weiterbildung erwerben, erhalten, vertiefen und erweitern Personen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, um ihr Leben selbstverantwortlich zu führen, an der Gesellschaft teilzuhaben und in der Arbeitswelt zu bestehen oder ihre beruflichen Chancen zu erhöhen.</p> <p>³ In Ergänzung der Volksschule, der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe ist die Weiterbildung ein eigenständiger Bereich des schweizerischen Bildungswesens.</p>

<p>Art. 4 Obiettivi La Confederazione persegue insieme ai Cantoni i seguenti obiettivi in materia di formazione continua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sostenere le iniziative individuali di partecipare alla formazione continua; b. creare le premesse che consentano a tutti gli individui di partecipare all'apprendimento permanente; c. creare condizioni quadro favorevoli per i singoli individui e per gli operatori pubblici e privati di formazione continua e provvedere in particolare a un elevato livello di permeabilità, trasparenza e qualità nonché a un accesso paritario; d. garantire il coordinamento delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute da Confederazione e Cantoni; e. realizzare una comparabilità dei risultati per quanto concerne lo sviluppo internazionale della formazione continua. 	
<p>Sezione 2: Principi</p>	
<p>Art. 5 Responsabilità ¹ Ciascun individuo è responsabile della sua formazione continua. ² I datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei loro collaboratori. ³ A complemento della responsabilità individuale e dell'iniziativa privata, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per consentire a ciascun individuo di partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità. ⁴ La Confederazione e i Cantoni disciplinano la formazione continua nella misura in cui l'adempimento di compiti pubblici lo esiga.</p>	<p>Proposte di modifiche al cpv. 1 e 3. ¹ <i>Ciascun individuo, unitamente alla società nel suo complesso, è responsabile della formazione continua.</i> ³ <i>A complemento della responsabilità individuale e dell'iniziativa privata, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a consentire a ciascun individuo di partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità.</i></p>
<p>Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità ¹ La Confederazione e i Cantoni sostengono procedure di garanzia e sviluppo della qualità. ² La garanzia e lo sviluppo della qualità devono essere assicurati in particolare per quanto concerne: <ul style="list-style-type: none"> a. i programmi d'apprendimento; b. la qualifica dei formatori; c. le procedure di qualificazione; d. le informazioni in merito alle offerte. ³ Sulla base della proposta della Conferenza sulla formazione continua (art. 21), l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) può emanare direttive relative alla garanzia e allo sviluppo della qualità nonché alla relativa attestazione. ⁴ La Confederazione e i Cantoni si adoperano per garantire che la formazione continua di cui sono responsabili sia di elevata qualità.</p>	
	<p>Proposta di aggiunta all'Art. 6. Si ritiene utile l'introduzione di un art. 6bis che identifichi modalità di certificazione trasparenti dei risultati di apprendimento conseguiti nel contesto della formazione non formale. La proposta formulata dalla FSEA nella sua presa di posizione appare essere una buona base di partenza.</p> <p>Art. 6bis (neu) Kompetenznachweis und Anerkennung von Abschlüssen ¹ <i>Weiterbildung, und bei modularem Aufbau jedes Modul, schliesst in der Regel mit einem Kompetenznachweis.</i> ² <i>Eine Kombination von Kompetenznachweisen kann zu einem Weiterbildungsabschluss führen.</i> ³ <i>Der Bundesrat regelt die Mindestanforderungen für die eidgenössische Anerkennung eines Abschlusses. Er kann Trägerschaften gesamtschweizerischer Weiterbildungsangebote ermächtigen, selber eidgenössisch anerkannte Abschlüsse zu verleihen.</i></p>

<p>Art. 7 Convalida degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale ¹ La Confederazione e i Cantoni definiscono nelle loro legislazioni procedure trasparenti e possibilmente equivalenti per la convalida della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale. ² Essi designano gli organi a cui compete stabilire i criteri di convalida e di provvedere alla trasparenza.</p>	<p>Proposta di integrazione al cpv. 1. ¹ <i>Le competenze acquisite nel quadro dell'educazione non formale e dell'apprendimento informale possono essere riconosciute alla stregua di diplomi rilasciati dalla formazione continua e possono essere trasferite nel contesto dell'educazione formale.</i></p>
<p>Art. 8 Miglioramento delle pari opportunità Nel contesto della formazione continua da loro disciplinata o sostenuta, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in particolare per: a. realizzare l'effettiva parità tra donna e uomo; b. considerare le particolari esigenze dei disabili; c. facilitare l'integrazione degli stranieri; d. migliorare l'idoneità al mercato delle persone poco qualificate.</p>	<p>Proposta di aggiunta di un ulteriore punto e.) all'elenco descritto nell'articolo. <i>e. garantire l'accompagnamento alla formazione continua per i pubblici svantaggiati.</i></p>
<p>Art. 9 Divieto di perturbazione della concorrenza ¹ La realizzazione, il sostegno o la promozione statale della formazione continua non devono perturbare il buon funzionamento della concorrenza. ² Gli operatori di diritto pubblico o sostenuti dallo Stato le cui offerte di formazione continua sono in concorrenza con quelle di operatori privati non sovvenzionati sono tenuti a offrire i loro servizi a prezzi di mercato. Essi devono mettere a bilancio nella contabilità aziendale i costi e i ricavi delle singole offerte di formazione. ³ Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale di offerte di formazione continua realizzate, sostenute o promosse dallo Stato, salvo che ciò sia previsto dalla legge.</p>	<p>Proposte di stralcio del cpv. 2 e 3. La CFC ritiene che l'articolo vada riconsiderato con particolare cautela. Mantenendo il richiamo di principio nel cpv.1 si propone lo stralcio in toto dei cpv. 2 e 3. ² <i>Gli operatori di diritto pubblico o sostenuti dallo Stato le cui offerte di formazione continua sono in concorrenza con quelle di operatori privati non sovvenzionati sono tenuti a offrire i loro servizi a prezzi di mercato. Essi devono mettere a bilancio nella contabilità aziendale i costi e i ricavi delle singole offerte di formazione.</i> ³ <i>Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale di offerte di formazione continua realizzate, sostenute o promosse dallo Stato, salvo che ciò sia previsto dalla legge.</i></p>
<p>Sezione 3: Premesse per la promozione da parte della Confederazione</p>	
<p>Art. 10 ¹ La Confederazione può promuovere la formazione mediante leggi speciali, se: a. esiste per essa un interesse pubblico; b. senza sostegno statale essa non avrebbe luogo o non verrebbe realizzata in misura sufficiente; c. gli obiettivi e i criteri per il sostegno statale della formazione continua sono definiti; d. i principi della presente legge sono rispettati; e e. l'efficacia della promozione è verificata regolarmente. ² La Confederazione offre aiuti finanziari orientandosi alla domanda.</p>	<p>Proposta di modifiche al cpv. 2. ² <i>La Confederazione offre aiuti finanziari in funzione della domanda o dell'offerta, tenendo conto delle specificità degli interventi. Essa può combinare le diverse forme di finanziamento.</i></p>
<p>Sezione 4: Sviluppo della formazione continua</p>	
<p>Art. 11 Contributi per progetti ¹ L'UFFT può concedere contributi a progetti finalizzati allo sviluppo della formazione continua, in particolare per studi, attività di ricerca, informazioni e progetti pilota. Prima di decidere in merito a un contributo, l'Ufficio richiede il parere della Conferenza sulla formazione. ² Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi. Sono sostenuti principalmente progetti dai contenuti innovativi ed esemplari. ³ I contributi sono concessi per un periodo massimo di quattro anni. Complessivamente possono essere prolungati al massimo di quattro anni.</p>	

<p>Art. 12 Contributi a organizzazioni di formazione continua attive in tutta la Svizzera</p> <p>¹ L'UFFT può versare contributi a favore di organizzazioni di formazione continua per compiti d'informazione e di coordinamento, per la garanzia e lo sviluppo della qualità nonché per lo sviluppo della formazione continua. Prima di decidere in merito a un contributo, l'Ufficio richiede il parere della Conferenza sulla formazione.</p> <p>² Sono concessi contributi a organizzazioni di formazione continua solamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'organizzazione è attiva in tutta la Svizzera; e b. il compito non è già sostenuto da un ente pubblico. <p>³ Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi.</p> <p>⁴ I contributi sono concessi per un periodo massimo di quattro anni. Sono possibili proroghe.</p>	
<p>Sezione 5: Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti</p>	
<p>Art. 13 Definizione</p> <p>Le competenze di base degli adulti costituiscono una premessa per l'apprendimento permanente e comprendono nozioni fondamentali nei campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lettura e scrittura; b. matematica elementare; c. utilizzo di tecnologie d'informazione e di comunicazione; d. conoscenze di base concernenti i principali diritti e doveri. 	<p>Proposta di modifica della frase introduttiva e del punto a.) e di aggiunta di un ulteriore punto e.) all'elenco nell'articolo.</p> <p><i>Le competenze di base degli adulti costituiscono una premessa per l'apprendimento permanente e comprendono l'insieme delle conoscenze e capacità fondamentali riferite a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. lettura e scrittura, inclusa la padronanza della lingua locale; e. l'insieme delle capacità metodologiche, personali e relazionali, che permettono al soggetto un'autonoma e attiva partecipazione alla vita professionale e sociale.
<p>Art. 14 Scopo</p> <p>La Confederazione si adopera insieme ai Cantoni per consentire al maggior numero possibile di adulti sprovvisti di competenze di base di acquisire e mantenere tali competenze.</p>	
<p>Art. 15 Competenze e coordinamento</p> <p>¹ La Confederazione e i Cantoni promuovono, nell'ambito delle loro competenze, l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.</p> <p>² Essi ne coordinano la promozione.</p>	
<p>Art. 16 Contributi ai Cantoni.</p> <p>¹ A complemento delle misure previste dalla legislazione speciale, l'UFFT può versare contributi ai Cantoni per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. Esso decide previa consultazione della Conferenza sulla formazione continua.</p> <p>² Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi.</p>	
<p>Sezione 6: Finanziamento</p>	
<p>Art. 17</p> <p>¹ Nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale le priorità della politica in materia di formazione continua e richiede lo stanziamento dei fondi necessari.</p> <p>² Nell'ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale versa contributi secondo gli articoli 11, 12 e 16.</p>	

Sezione 7: Statistica e monitoraggio	
Art. 18 Statistica Nel campo della formazione continua, l'Ufficio federale di statistica rileva i dati necessari secondo la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.	
Art. 19 Monitoraggio L'UFFT effettua, in collaborazione con i Cantoni, un monitoraggio sulla partecipazione alla formazione continua secondo le fasce di popolazione e sul mercato della formazione continua.	
Sezione 8: Attuazione e Conferenza sulla formazione continua	
Art. 20 Esecuzione ¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. ² Esso può delegare a terzi, mediante mandato di prestazione, compiti d'esecuzione della presente legge. ³ Per assolvere tali compiti, i terzi incaricati possono riscuotere tasse.	
Art. 21 Conferenza sulla formazione continua ¹ Il Consiglio federale istituisce una Conferenza sulla formazione continua. Essa è composta da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. ² La Conferenza sulla formazione continua ha, in particolare, i seguenti compiti: a. segue gli sviluppi della formazione continua e rende periodicamente conto al Consiglio federale se gli obiettivi della presente legge sono raggiunti e se i suoi principi sono rispettati; b. garantisce il coordinamento della formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni; c. garantisce la collaborazione interistituzionale in sede di sviluppo e svolgimento di offerte finalizzate all'acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti; d. elabora proposte per le direttive di cui all'articolo 6 capoverso 3 ed esprime pareri all'attenzione dell'UFFT; e. valuta le domande di contribuzione secondo gli articoli 11, 12 e 16 ed esprime pareri all'attenzione dell'UFFT; f. cura regolarmente il dialogo con le cerchie interessate della formazione continua. ³ Il Consiglio federale disciplina nei particolari l'organizzazione della Conferenza sulla formazione continua e la sua composizione. ⁴ Esso designa i rappresentanti della Confederazione.	Proposte di modifica dei cpv. 1, 2 e 3. ¹ <i>Il Consiglio federale istituisce una Conferenza sulla formazione continua. Essa è composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni della formazione continua e dai partner sociali.</i> ² <i>La Conferenza sulla formazione continua ha, in particolare, i seguenti compiti:</i> a. <i>svolge funzioni consultive ai vari settori dell'amministrazione federale in ogni materia inerente la formazione continua;</i> b. <i>contribuisce allo sviluppo della politica di formazione continua</i> c. <i>decide in materia di finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, ed esprime pareri all'attenzione dell'UFFT.</i> ³ <i>Il Consiglio federale disciplina nei particolari l'organizzazione della Conferenza sulla formazione continua e la sua composizione, assicurando la rappresentatività delle regioni linguistiche.</i>
Sezione 9: Disposizioni finali	
Art. 22 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.	
Art. 23 Referendum ed entrata in vigore ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo. ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.	